

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XX.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BELLIARDI**

	PAG.		PAG.
INDICE			
Congedo:		CARCATERRA, Relatore	216
PRESIDENTE	211	MATTEUCCI	216
Comunicazioni del Presidente:		BAGLIONI	216
PRESIDENTE	212	CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.	217
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		AMENDOLA PIETRO	217
Autorizzazione a provvedere alle riparazioni più urgenti degli immobili della Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo. (1042)	212	Disegno di legge (Discussione):	
PRESIDENTE	212, 213, 214, 215	Concessione di sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole. (867)	218
LEONETTI, <i>Relatore</i>	212, 213, 214	PRESIDENTE	218, 219, 234
AMENDOLA PIETRO	213	AMENDOLA PIETRO	218, 219
PACATI	213	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	218, 219
PERLINGIERI	213, 214, 215	TERRANOVA CORRADO, <i>Relatore</i>	219, 223
NOTARIANNI	214	MATTEUCCI	223
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.</i>	214	CAIATI	223
Concessione di un contributo straordinario di lire 80 milioni all'Ente acquedotti siciliani. (1046)	215	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	215	PRESIDENTE	234
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.</i>	215		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	216		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Destinazione in uso per gli uffici della sede centrale della <i>Food And Agricultural Organisation (F. A. O.)</i> del fabbricato B del nuovo edificio già assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma ed autorizzazione della spesa di lire 1.100 milioni occorrenti per il completamento. (1058)	216		
PRESIDENTE	216, 217		

La seduta comincia alle 9,30.

AMENDOLA PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Raimondi.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei disegni di legge, nn. 1042, 1046 e 1058, gli onorevoli Artale e Calcagno sostituiscono rispettivamente gli onorevoli Marconi e Mastino Gesumino.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a provvedere alle riparazioni più urgenti degli immobili della Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo. (1042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione a provvedere alle riparazioni più urgenti degli immobili della Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

Avverto che su tale disegno di legge la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Leonetti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la mia relazione potrebbe essere di una brevità addirittura telegrafica.

Infatti, fra i vari argomenti a sostegno della mia tesi, ne basterebbe uno solo a convincervi, ed esso potrebbe ancora essere sintetizzato con un semplice interrogativo: è da saggi amministratori abbandonare al suo destino un patrimonio allo scopo di risparmiare una somma indispensabile alla sua conservazione, quando questa somma rappresenta appena la trentesima parte del valore dell'intero patrimonio? La risposta è evidente. Senonchè sento il dovere di riferirvi, sia pure molto brevemente, su quello che è stata e può rappresentare per Napoli e per il Mezzogiorno la Mostra d'oltremare.

Esiste in Napoli un imponente complesso patrimoniale, appartenente per nove decimi allo Stato, amministrato e gestito da un ente di diritto pubblico attualmente denominato « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ». Tale complesso sorse tra il 1937 e il 1940, non senza difficoltà fraposte da altre città; esso era denominato allora « Triennale d'Oltremare », e si presentava quale un armonico, razionale e attraente complesso di opere, tra le migliori sorte allora in Europa per scopi analoghi. Si tratta di un insieme di edifici, impianti, strade, alberghi, teatri, fontane, parchi, ecc., su di un'area complessiva di oltre un milione di metri quadrati; sulla quale si sviluppava tutta una serie di edifici permanenti, semipermanenti e provvisori, attraverso cui si snodavano oltre 18 chilometri di strade e di viali, serviti gli uni e gli

altri da una moderna rete di fognature e di canalizzazione idrica di circa 16 chilometri; di particolare rilievo, tra gli edifici a carattere permanente, il teatro (moderno e ampio), l'arena (capace di 15 mila posti), il ristorante (con l'annessa piscina) e una meravigliosa, superba esedra che incorniciava un ricco insieme di fontane luminose, ricche di giochi di acqua.

Scopo che tale complesso si prefiggeva era quello di rappresentare una piattaforma su cui potessero incontrarsi molteplici interessi e svariate attività dalle quali nuova vita poteva derivare a Napoli, al suo porto e, conseguentemente, all'intero nostro Mezzogiorno. Le relazioni economiche con i paesi d'oltremare, i rapporti sempre più stretti con le nostre comunità all'estero, le correnti turistiche e migratorie avrebbero certamente trovato nella Mostra la loro sede naturale e la possibilità di meglio manifestarsi, svilupparsi, indirizzarsi. Costituiva tutto ciò la valorizzazione più idonea della posizione geografica di Napoli, del suo porto, delle tradizioni coloniali, delle bellezze naturali della regione, delle località turistiche idrotermali e archeologiche, dell'ingegnosità del fiorente nostro artigianato. E con la Mostra — lasciate che io come napoletano lo ricordi con commozione — fu anche segnato l'inizio della valorizzazione della zona flegrea con la bonifica e il risanamento di quello che rappresentava il più indecoroso e antigienico rione cittadino trasformato poi in villaggio ridente, che tanto è valso allo sviluppo della città verso occidente, alleggerendo così la pressione urbanistica rappresentata dallo addensamento edilizio che a Napoli si verifica tra la collina e il mare.

Di tale imponente complesso, purtroppo, i bombardamenti iniziarono la distruzione. Le successive occupazioni militari continuarono l'opera di devastazione e, infine, lo stato di abbandono e le intemperie per vari anni tentarono di mandarlo in rovina; e la mancanza di un pronto intervento soccorritore minaccia sempre più di far crollare, frantumare o distruggere tale complesso, in maniera irreparabile e tale da non consentire, tra non molto, più alcun lavoro di ripristino.

Però i danni causati dai bombardamenti e dalle devastazioni, per quanto gravi, non sono tuttavia tali da giustificare l'abbandono attuale, il quale condurrà inesorabilmente alla definitiva perdita di un patrimonio che è — ripeto — per nove decimi di proprietà dello Stato e valutato oggi circa sei miliardi di lire. Occorre pertanto intervenire, e con la maggior urgenza, a salvare ciò che non ancora hanno

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

distrutto la furia cieca degli eventi e la triste, dolorosa incuria degli uomini, onde far sì che questo patrimonio dello Stato non solo non vada perduto, ma ritorni presto alla sua funzione produttiva.

Orbene, la nuova legge che ha modificato la costituzione e la denominazione dell'ente «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» ha ancora fissato alla Mostra finalità economiche e sociali analoghe a quelle per le quali sorse la prima (in armonia però con i nuovi orientamenti e le mutate esigenze del paese): da esse sia Napoli che il Mezzogiorno potranno trarre ampi benefici. La stessa legge istitutiva, e la nomina di un consiglio di amministrazione costituito in gran parte da rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, sta a dimostrare che lo Stato ha giustamente sentito non solo la necessità che il suo patrimonio non vada distrutto, quanto che l'ente, nell'interesse del Mezzogiorno, debba sopravvivere.

L'ente, che ha lo scopo di attuare in Napoli mostre documentative delle attività e del lavoro italiano nel mondo e dei prodotti d'oltremare, potrà anche, secondo la legge 6 maggio 1949, n. 1314, perseguire finalità attinenti alla valorizzazione economica e turistica della città di Napoli, il che oggi assume particolare rilievo ove si tenga conto della più volte riaffermata esigenza di una azione risanatrice delle aree meridionali economicamente depresse.

Non vi è dubbio che ai fini di una così impegnativa azione si renda necessario il ricupero, nonché la messa a punto, di tutti quei mezzi e strumenti che, trovandosi nel Mezzogiorno, sono, per cause varie, inefficaci o inoperosi: allo stato delle cose, ciò può con serena coscienza dirsi proprio del citato complesso della Mostra d'oltremare, che di giorno in giorno vede purtroppo allargarsi le crepe delle sue strade e le fenditure dei suoi edifici. È ovvio, d'altro canto, che, per quanta buona volontà, per quanto spirito di sacrificio e di iniziativa si possa avere, non è possibile che la Mostra rinasca se lo Stato non provvede a finanziare le costruzioni e gli impianti degli edifici essenziali. Nessuna iniziativa avrebbe possibilità di attuazione se dovesse essere gravata dal peso di una tale ricostruzione.

Per i lavori si chiede lo stanziamento di 200 milioni...

NOTARIANNI. Sono troppo pochi.

LEONETTI. Sono quelli che si appalesano indispensabili per questo soccorso a carattere di urgenza, il quale si rivolge alle

opere che è possibile ripristinare con una spesa relativamente modesta. Certo, concordo pienamente con il collega onorevole Notarianni che sono troppo pochi; ma tutto sta a cominciare, per cui questo provvedimento va considerato come un punto di partenza.

Onorevoli colleghi, il diritto più volte reclamato da Napoli di riavere la Mostra è sostenuto e confortato dai vantaggi economici che la Mostra può dare al Mezzogiorno e al Paese; vantaggi diretti e indiretti difficilmente traducibili in cifre, ma tali da poterne valutare la portata solo considerando le varie possibilità di iniziative e il vasto campo di lavoro per Napoli che la Mostra può offrire, lavoro di cui Napoli ha tanto bisogno.

E non mi dilungo sul problema della disoccupazione, problema da noi tutti così accoratamente sentito.

Pertanto, per le ragioni su esposte — che si sintetizzano in tre punti: dovere di evitare la perdita di un imponente complesso di proprietà dello Stato, dovere di contribuire alla riattivazione di un'opera che apporta un notevole contributo alla ripresa del Mezzogiorno, dovere di alleviare, per quel che si può, il pressante problema della disoccupazione — confido che voi, onorevoli colleghi, vorrete approvare il disegno di legge sul quale ho avuto l'onore di riferire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Questo disegno di legge, che noi ci auguriamo caldamente venga approvato dalla Commissione, corona, seppure in parte, la lotta sostenuta da tutta la cittadinanza napoletana nel corso degli ultimi anni per impedire la distruzione completa di questo imponente complesso patrimoniale.

Il problema della destinazione potrà essere risolto in prosieguo di tempo. Ora bisogna assolutamente impedire che questo patrimonio vada distrutto.

Per queste ragioni, siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

PACATI. 200 milioni rappresentano, in realtà, una somma esigua per provvedere a tutte le opere!

PRESIDENTE. Onorevole Pacati, la IV Commissione, nel comunicare il proprio parere favorevole, precisa che «tale somma va considerata come anticipo della liquidazione dei contributi che spetteranno in dipendenza dei danni di guerra alla Mostra».

PERLINGIERI. Data la grande importanza economica che la Mostra d'oltremare

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

riveste, la restaurazione di questo patrimonio dovrebbe stare a cuore a tutti.

Per quanto mi consta, ho sentito dire che la cifra per i restauri occorrenti alla Mostra d'oltremare ammonterebbe a 1 miliardo e 200 milioni.

LEONETTI, *Relatore*. Infatti, vi è un progetto di massima che prevede appunto la spesa di 1 miliardo e 200 milioni.

PERLINGIERI. Sottoporro all'approvazione della Commissione un ordine del giorno perchè sia stanziata la somma di un miliardo e 200 milioni allo scopo di reintegrare questo patrimonio. Ove non si provvedesse, i danni aumenterebbero e in avvenire si determinerebbero maggiori spese.

NOTARIANNI. I precedenti studi tecnici fatti eseguire dal presidente della Mostra d'oltremare assodavano che occorreva la somma di un miliardo e 900 milioni; non dobbiamo quindi limitarci ora a 1 miliardo e 200 milioni!

PERLINGIERI. Comunque, io ho inteso fare una sollecitazione di carattere morale.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sembra che la questione sia sufficientemente chiara. Vorrei solo far considerare all'onorevole Perlingieri che la presentazione di un ordine del giorno mi sembra inopportuna: la Commissione non può risolvere il problema con un ordine del giorno, in quanto sarà chiamata a discutere e a decidere su una proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Riccio, tendente appunto allo scopo.

La Mostra d'oltremare di Napoli non è uno di quegli enti ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato per i lavori di ripristino di danni prodotti dalla guerra: se così fosse non vi sarebbe alcun bisogno di questa proposta di legge; e i lavori sarebbero stati fatti da tutte le imprese ammesse, per la legge del 1940, ai benefici dell'intervento statale. La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Riccio tende proprio a includere fra gli enti ammessi a godere di questi benefici anche la Mostra d'oltremare di Napoli. Su questo problema, la Commissione sarà in prosieguo chiamata a deliberare — come dicevo — in sede legislativa.

Prego pertanto l'onorevole Perlingieri di non insistere. Limitiamoci, in questa sede, a discutere ed eventualmente ad approvare, questo disegno di legge, il quale stabilisce soltanto una spesa straordinaria di 200 milioni, senza pregiudizio, naturalmente, del problema giuridico relativo all'ammissibilità o meno della Mostra ai benefici della legge del 1940.

PERLINGIERI. Sono d'accordo. Io ignoravo che la questione giuridica era già stata posta sul terreno parlamentare; e, dato ciò, non intendo pregiudicare la soluzione in anticipo. Dichiaro però fin da ora che darò la mia adesione alla proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Riccio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori più urgenti e necessari, per il ripristino delle opere della « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in Napoli, entro il limite di spesa di lire 200.000.000.

Per l'esecuzione di tali lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche di conto dello Stato ».

A questo articolo l'onorevole Perlingieri propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Data l'urgenza e la natura delle opere, la loro progettazione e direzione potrà essere affidata a privati professionisti a norma del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422 ».

PERLINGIERI. Se noi affidiamo la progettazione di queste opere al genio civile, che è già molto oberato, avremo una inevitabile lentezza nell'esecuzione delle opere stesse, che invece rivestono carattere di urgenza. Pertanto, io chiedo che venga applicata la facoltà prevista dal decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per cui la progettazione e la direzione delle opere può essere affidata a privati professionisti. In tal modo, la progettazione sarà fatta rapidamente e l'ente potrà meglio indicare al progettista le più immediate esigenze.

LEONETTI, *Relatore*. Non sono contrario a questo emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non sono d'accordo per una ragione di principio e per una ragione di fatto.

Quella di principio è che con il secondo comma dell'articolo 1 queste facoltà sono già attribuite agli uffici, perchè evidentemente, se per l'esecuzione di tali lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche per conto dello Stato, ne consegue che lo Stato — e per esso i suoi uffici — avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di incaricare privati professionisti di fare i progetti. Mi sembra quindi assolutamente inopportuna questa aggiunta, dal punto di vista tecnico-amministrativo.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

In linea di fatto, poi, posso assicurare il collega Perlingieri che i progetti sono già tutti fatti, e non si attende per iniziare i lavori altro che l'approvazione di questo disegno di legge.

PERLINGIERI. Se il Governo è in grado di fornire chiarimenti del genere, la mia proposta arriva come gli aiuti di Pisa: non posso fare altro se non ritirarla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 testè letto.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

« Delle somme erogate in applicazione della presente legge sarà tenuto conto in sede di liquidazione degli eventuali contributi sull'importo dei lavori definitivi che saranno eseguiti in dipendenza dei danni di guerra ».

(È approvato).

ART. 3.

« Alla predetta spesa di lire 200.000.000, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 308-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50, approvato con legge 31 ottobre 1949, n. 785 ».

(È approvato).

ART. 4.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 80 milioni all'Ente acquedotti siciliani. (1046).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 80 milioni all'Ente acquedotti siciliani.

La IV Commissione ha espresso su di esso parere favorevole, formulando il voto che lo stanziamento venga stabilito analogamente a quanto è stato fatto per l'acque-

dotto pugliese e cioè con la presentazione annuale del bilancio al Parlamento. Non essendo presente l'onorevole Geraci, relatore, riferirò io stesso brevemente sul disegno di legge: è sufficientemente chiara d'altronde la relazione che lo accompagna.

Si tratta di un contributo straordinario all'Ente acquedotti siciliani per le opere di ordinaria manutenzione. La legge istitutiva dell'Ente stabilisce che a tali opere si debba far fronte con i proventi dei canoni di utenza; senonché, essendo l'Ente ancora in fase di avviamento, non ha avuto la possibilità, per l'esercizio cui si riferisce il disegno di legge, di disporre di un gettito in misura tale da poter far fronte alle spese di manutenzione ordinaria.

È questa la ragione per cui è stata richiesta la concessione di questo contributo straordinario, che il Governo propone di concedere, detraendo però l'equivalente somma dal contributo stabilito, sempre dalla legge istitutiva dell'Ente, per le nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria. Non è quindi, in altri termini, che noi diamo all'Ente acquedotti siciliani un ulteriore contributo ma si tratta semplicemente di uno storno.

Con questi chiarimenti mi pare che la Commissione possa senz'altro approvare questo provvedimento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da aggiungere o da eccepire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« È concesso all'Ente acquedotti siciliani un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 80.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti da esso gestiti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 2:

« Alla corresponsione del contributo di cui all'articolo precedente si farà fronte con prelevamento dalla quota di lire 500.000.000, assegnata all'Ente acquedotti siciliani per l'esercizio finanziario 1949-1950 in conto

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

della spesa di lire 1.000.000.000 autorizzata col decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine alla seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché il terzo provvedimento legislativo ch'è oggi al nostro esame, e cioè quello relativo alla concessione di una sovvenzione per la produzione dell'energia elettrica nel Mezzogiorno (n. 867), riveste caratteri di assai ampia portata ed è presumibile richiederà una non breve discussione, propongo di porlo all'ultimo disegno di legge su cui siamo chiamati ancora a pronunciarci, quello cioè relativo alla sede centrale della *Food and Agricultural Organisation* (n. 1058), il quale potrà presumibilmente richiedere una discussione molto più breve.

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Destinazione in uso per gli uffici della sede centrale della Food And Agricultural Organisation (F. A. O.) del fabbricato B del nuovo edificio già assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma ed autorizzazioni della spesa di lire 1.100 milioni occorrenti per il completamento. (1058).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Destinazione in uso per gli uffici della sede centrale della *Food And Agricultural Organisation* (F. A. O.) del fabbricato B del nuovo edificio già assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma ed autorizzazione della spesa di lire 1.100 milioni occorrenti per il completamento », sul quale la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Carcaterra, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARCATERRA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la costruzione del fabbricato di cui al presente disegno di legge, fu iniziata in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 257. Esso fu assegnato al Ministero delle poste e telecomunicazioni nonché, eventualmente, ad altre amministrazioni dello Stato alla cui designazione dovrà provvedere la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministeri interessati. La costruzione non è stata ancora condotta a termine.

Ora, poiché, dopo l'ultima guerra, è stata costituita la *Food And Agricultural Organisation* (F. A. O.), e Roma è stata prescelta come sede centrale di tale organizzazione; e poiché d'altra parte il grandioso edificio è sufficiente non solo per i servizi del Ministero delle poste ma anche per altri uffici, il Governo italiano, essendosi impegnato a offrire i locali occorrenti alla F. A. O. entro il mese di gennaio (quindi, il termine è già trascorso) ha presentato l'attuale disegno di legge con cui si provvede a cedere in uso alla *Food And Agricultural Organisation* (F. A. O.) una delle ali dell'edificio assegnato al Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Il fabbricato non è stato però — dicevo — ultimato, ed è pertanto necessaria un'ulteriore spesa per il suo completamento. Tale spesa è prevista nella misura di 1 miliardo e 100 milioni, che andrebbe in aggiunta a quella già autorizzata con la legge 31 ottobre 1949, n. 785.

La necessità e l'assoluta urgenza del provvedimento sono evidenti: sarà una ragione di grande orgoglio nazionale poter accogliere in Roma gli uffici di questa importante organizzazione internazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTEUCCI. Noi siamo ben lieti che si completino dei lavori già iniziati. Dobbiamo, però, fare le più ampie riserve circa la destinazione di questo fabbricato. Non bisogna dimenticare che esso era assegnato al Ministero delle poste e telecomunicazioni, che ha i suoi uffici disseminati per tutta Roma.

BAGLIONI. È inutile ripetere le considerazioni che ci fanno essere favorevoli al completamento dei lavori. Ma io vorrei che la destinazione del fabbricato non venisse cambiata; il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha i suoi uffici sparsi ovunque, il che implica spese ben maggiori oltre a un notevole danno che noi tutti constatiamo

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

continuamente, per la cittadinanza e la stessa amministrazione. Pertanto, sarebbe conveniente riunire tutti questi uffici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*.

Le preoccupazioni espresse dagli oratori che mi hanno preceduto non hanno ragione di essere. Fin dal 1946 si era constatato che l'intero fabbricato sarebbe stato eccessivo per le esigenze del Ministero delle poste e telecomunicazioni: quindi, noi non togliamo alcunché a questo Ministero, né l'assegnazione di una parte del fabbricato ad altra destinazione pregiudica assolutamente le esigenze in parola.

Chiarito ciò, mi pare non dovrebbero esservi altri dubbi. Mi associo pertanto alla esortazione dell'onorevole relatore a che venga approvato questo disegno di legge, la cui esigenza è evidente: dopo avere avuto la fortuna che Roma sia stata prescelta come sede di questa grande organizzazione internazionale, sarebbe veramente doloroso che noi dovessimo perdere una così buona possibilità di vantaggi non soltanto morali e di prestigio, ma anche di ordine materiale (ove si pensi che dalle 300 alle 400 famiglie straniere verranno a Roma a spendervi le loro valute).

D'altra parte il fabbricato è stato scelto d'accordo con gli organi direttivi di tale organizzazione; è stato anche assunto un impegno di consegnare il fabbricato entro un certo termine, e siamo già in ritardo rispetto alla previsione fatta circa il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori.

Nutro quindi fiducia che la Commissione vorrà confortare dei suoi suffragi questo disegno di legge.

AMENDOLA PIETRO. Desidero chiedere all'onorevole sottosegretario se egli sia in grado di darci piena assicurazione che tutti i servizi del Ministero delle poste e telecomunicazioni potranno essere sistemati nel fabbricato di Viale Aventino.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Onorevole Amendola, poichè il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha dato il proprio assenso a questo disegno di legge, io debbo evidentemente dedurre che esso lo abbia dato a ragion veduta, non senza aver cioè fatto prima tutti i suoi calcoli ed essersi pienamente accertato che le proprie esigenze spaziali potranno restare egualmente soddisfatte.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Il fabbricato B facente parte del complesso degli edifici in costruzione al Viale Aventino in Roma ed assegnato, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 257, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è destinato in uso per gli uffici della sede centrale della Food And Agricultural Organisation (F.A.O.) ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Segue l'articolo 2:

« Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente articolo 1 è autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'articolo 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, la ulteriore spesa di lire 1 miliardo 100.000.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione della Repubblica Italiana, all'onere dipendente dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge..... concernente variazioni allo stato di previsione per l'entrata per l'esercizio 1949-50 (Primo provvedimento) ».

La IV Commissione propone di emendarlo nei termini seguenti:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente quota per le maggiori entrate comprese nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nella formulazione proposta dalla Commissione finanze e tesoro.

(È approvato).

Segue l'articolo 4:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

Segue l'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole. (867).

PRESIDENTE. Passiamo, infine, all'esame del disegno di legge: Concessione di sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Avverto che su questo disegno di legge la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

AMENDOLA PIETRO. Faccio due proposte formali: la principale, di rinvio a tempo indeterminato, e cioè fino a quando non ci saranno pervenuti gli altri due disegni di legge Tupini che regolano la materia dell'energia elettrica, attualmente al Senato; l'altra subordinata, per la quale mi rivolgo alla cortesia dei colleghi, di un breve rinvio, anche di pochi giorni soltanto.

In linea principale, ricordo che una delle ultime volte in cui noi ci occupammo della annosa questione della S. M. I. R. R. E. L., mi pare a settembre, noi deliberammo — i colleghi non possono averlo dimenticato — di non addivenire ad alcuna decisione se non dopo che il ministro Tupini avesse presentato al Parlamento i nuovi disegni di legge, regolanti parzialmente o totalmente (a quel tempo non si sapeva ancora) la controversa materia dell'energia e dell'industria elettrica.

Il ministro Tupini aveva fatto sperare che quei provvedimenti sarebbero stati annunciati in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici. Essi vennero presentati invece con qualche ritardo e, disgraziatamente, essi sono stati presentati per la maggior parte al Senato (uno solo alla Camera). È evidente quindi trattarsi di una materia che va organicamente trattata, occorrendo una certa coerenza logica fra le varie decisioni da prendersi in campi strettamente colle-

gati. V'è la questione del mantenimento o meno del sistema delle sovvenzioni statali, e v'è la questione se, dovendo eventualmente mantenere questo sistema, debbano operarsi delle discriminazioni a seconda dei soggetti, diciamo così, delle industrie. Se noi quindi esaminiamo oggi questo disegno di legge avulso dagli altri due, veniamo in certo modo a pregiudicare, a ipotecare tutta una materia che va invece trattata — ripeto — organicamente. Io ritengo perciò che noi dovremmo attendere che il Senato abbia deliberato in merito agli altri disegni di legge, e che questi ci siano pervenuti.

Subordinatamente, poi, qualora cioè — ciò sarebbe però in contrasto con il convincimento che abbiamo espresso in altra occasione — questa mia proposta venisse respinta dalla Commissione, chiedo un breve rinvio, perché mi propongo di documentare entro breve termine ai colleghi come questo disegno di legge, si voglia o non si voglia, venga a rafforzare il monopolio che alcune società elettriche meridionali detengono nel Mezzogiorno d'Italia.

E non sembri strano che io, meridionale, chieda il rinvio di un disegno di legge inteso a incrementare l'energia elettrica nel Meridione, là dove v'è pur grande bisogno di questo incremento, ma gli è che questi monopoli costituiscono proprio la causa fondamentale dell'essere la produzione nel Mezzogiorno d'Italia così deficitaria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sul fatto che si debba esaminare a fondo questo disegno di legge, che è indubbiamente della massima importanza, siamo tutti d'accordo. Ma io, in via conciliativa, vi proporrei di volere almeno udire oggi la relazione, giacché l'onorevole relatore ha in animo di proporre modifiche sostanziali. Si potrebbe poi iniziare la discussione in altra seduta, dopo che la relazione, pubblicata nel resoconto stenografico, sarà a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Sono favorevole alla proposta del Presidente (anche in ossequio a quel senso di responsabilità cui ha fatto or ora appello l'onorevole Amendola e che certamente non fa difetto in alcuno di noi, data soprattutto l'importanza di questo disegno di legge) e ne spiegherò il motivo.

La ragione addotta dall'onorevole Amendola a sostegno della sua richiesta principale mi pare abbia un fondamento molto relativo perché in definitiva noi non potremo mai esaminare congiuntamente i disegni di legge

cui egli ha fatto riferimento, ma sempre uno per volta; ed è evidente allora che da uno bisognerà pur cominciare. Se però l'onorevole Amendola — su ciò posso consentire — ritiene che per esaminare ciascuno di questi disegni di legge occorre conoscere il testo degli altri, io rispondo che non v'è a ciò alcuna difficoltà, perché il fatto che tali disegni di legge siano stati presentati al Senato non vieta a ciascun membro di questa Commissione di procurarsi i relativi stampati, appunto, del Senato.

PRESIDENTE. Mi ero già reso precedentemente conto di tale esigenza, onorevole sottosegretario, e avevo a suo tempo disposto perché ogni deputato avesse tutto il materiale a propria disposizione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I disegni di legge sull'elettricità sono tre. Il primo è questo che attualmente stiamo esaminando; il secondo riguarda l'acceleramento delle procedure per la costruzione degli impianti elettrici; il terzo la designazione di un commissario unico per l'elettricità.

Posso dirvi che il terzo provvedimento sarà ritirato, ragione per cui resteranno in discussione gli altri due. Quello in esame ha una funzione specifica ben delimitata: non rappresenta una novità, ma ripete quel che è stato fatto nel 1919, e riguarda una materia indipendente da qualunque altra. Il provvedimento riguardante l'acceleramento delle procedure non ha poi che scarse interferenze con questo.

Ho già riconosciuto che può essere utile, nella discussione dell'uno, tener presente l'altro; ma mi sembra che le difficoltà siano già state superate dalla premura del nostro Presidente. Ragione per cui, non vedo la necessità di accogliere la richiesta principale fatta dall'onorevole Amendola.

La subordinata, poi, sembra sia stata risolta da parte del Presidente con soddisfazione di tutti. Il signor Presidente ha infatti proposto che la Commissione ascolti oggi l'esposizione dell'onorevole relatore; e che si sospenda poi la discussione in attesa che la relazione, corredata degli opportuni dati sia pubblicata sul resoconto stenografico, in modo che tutti siano in condizione di poter approfondire la materia. Dopo di che, potremo riprendere la discussione. La subordinata dell'onorevole Amendola verrebbe così assorbita dalla proposta del nostro Presidente.

AMENDOLA PIETRO. Ritiro la proposta principale, e accedo alla proposta conciliativa dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Terranova Corrado, relatore, ha facoltà di esporre la sua relazione.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge su cui ho l'onore di riferire, riguarda la concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Mi permetto chiedere l'attenzione degli onorevoli colleghi, trattandosi di approvare alcuni provvedimenti di preminente interesse pubblico in un importante settore della economia nazionale.

Non mi sembra superfluo fare anzitutto una precisazione. Per quanto ormai sia pacifico intendere per Mezzogiorno non il mezzogiorno geografico cioè dalla Campania in giù, ma il « Mezzogiorno storico », cioè all'incirca l'Italia meridionale che prima del 1860 costituiva il regno delle Due Sicilie, le cui condizioni sono state sempre ritenute economicamente e socialmente arretrate, è bene, in un apposito articolo, precisare che le provvidenze di cui parleremo sono estese anche alle provincie di Frosinone e di Latina e all'ex circondario di Cittaducale.

A rigore non tutti i paesi dell'attuale provincia di Frosinone facevano parte del « Mezzogiorno storico », ma si può per ragioni pratiche estendere tali provvidenze a tutti i comuni della detta provincia.

Il regno delle Due Sicilie confinava infatti a nord all'incirca col Tronto e seguendo una curva a sud di Rieti, toccava il fiume Salto e finiva a Terracina esclusa. Per qualche tempo, cioè fino al 1860, Benevento e Pontecorvo seguirono a dipendere dallo Stato Pontificio. Con la creazione, durante il fascismo, delle nuove provincie di Rieti, Frosinone e Littoria, oggi Latina, i limiti settentrionali del vecchio reame non corrispondono più. Rieti ha assorbito il circondario di Cittaducale che faceva parte dell'Aquila; Frosinone ha ereditato parte dell'ex provincia di Caserta e cioè il circondario di Sora e parte del Lazio, cioè l'ex circondario di Frosinone che in gran parte apparteneva allo Stato Pontificio; la provincia di Latina ha ereditato il circondario di Gaeta già appartenente alla provincia di Caserta.

Orbene, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, contenente disposizioni per la indu-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

strializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, all'articolo 1 è detto:

« La costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali nelle provincie dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, nel territorio dell'Isola d'Elba e nei comuni compresi nella circoscrizione del Tribunale di Cassino, quale risultava anteriormente alle modifiche apportate con regio decreto 24 marzo 1923, n. 601... ».

Si ha così una prima delimitazione legislativa del territorio che si fa rientrare nel « Mezzogiorno d'Italia » e a questo riguardo si può notare come l'ambito dello stesso comprenda un'area che corrisponde in pratica con i confini del Regno delle due Sicilie, dato che la circoscrizione del territorio di Cassino altro non è se non l'ex circondario di Sora.

L'inclusione, nel citato decreto legislativo, dell'Isola d'Elba deve presumibilmente attribuirsi ad una interpretazione letterale del concetto di insularità, il quale ha sempre riguardato le due grandi isole del Mezzogiorno, tanto vero che tutta la legislazione precedente, che si riferiva all'Italia meridionale ed insulare, non ha mai compreso, ad esempio, le isole della Venezia Giulia.

Senonché con successivi provvedimenti (legge 29 dicembre 1948, n. 1482, articolo 5, e legge 9 marzo 1949, n. 77) le principali agevolazioni concesse dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, già citato, furono estese a tutti i comuni delle provincie di Frosinone e di Latina, e cioè si ampliò il territorio considerato, per i particolari fini del legislatore, come « Mezzogiorno ».

Un'ulteriore estensione si ebbe con la legge 3 agosto 1949, n. 589 (cioè la legge Tupini che ha recato provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali) la quale all'articolo 20 così dispone: « Le agevolazioni previste dalla presente legge per i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale ».

In questa legge si esclude l'Isola d'Elba e si sostituisce il circondario di Cittaducale. Insomma ad ogni legge per il Mezzogiorno corrisponde una particolare delimitazione.

Sarebbe perciò augurabile fissare stabilmente la zona che, ai fini legislativi, si considera come « Mezzogiorno » di modo che si possa fare riferimento costantemente a quella definizione.

E questo nella speranza che non si voglia estendere ulteriormente il territorio del così detto « Mezzogiorno », perché allora diventerebbe una legge per le *aree depresse* nel qual caso dovrebbero entrare parecchie zone depresse che non mancano anche nella cerchia alpina, come la Valtellina, ecc. Comunque nei riguardi del presente disegno di legge, per evitare contrasti sull'ambito territoriale della sua applicazione, è necessario aggiungere un apposito articolo così formulato:

« Le agevolazioni previste dalla presente legge riguardano le provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, le provincie di Frosinone e di Latina e l'ex circondario di Cittaducale ».

Esaminiamo adesso il contenuto sostanziale del disegno di legge. Coi provvedimenti in questione, i nuovi impianti idroelettrici beneficerebbero di una sovvenzione annua di lire 4.000 per chilowatt di concessione, per una durata di 15 anni.

Sarebbero però esclusi dalla sovvenzione gli impianti ai quali siano stati o siano concessi i particolari contributi previsti nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 (cioè quelli per i serbatoi e laghi artificiali) contributi che presentemente, in realtà, non sono più accordati per mancanza degli appositi fondi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Tali benefici però, come anticipa la stessa relazione, verrebbero ora ripristinati, prevedendo il disegno di legge di cui si discute uno stanziamento specifico anche a questo titolo.

Per gli impianti idroelettrici in costruzione o in ricostruzione, sarebbe invece lasciata facoltà al Ministero dei lavori pubblici di accordare o meno delle sovvenzioni e, in caso positivo, queste debbono comunque essere di misura ridotta rispetto a quelle previste per i nuovi impianti.

Onorevoli colleghi, lo schema di legge così com'è stato predisposto nei suoi articoli soddisfa alle aspettative delle regioni interessate? È quel che vedremo. Lo spinoso problema della derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche ha formato oggetto non solo di una vasta letteratura giuridica e tecnica negli ultimi quarant'anni, ma altresì di una serie di disegni di legge e di appositi provvedimenti legislativi, a cominciare dal decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, che disciplinò *ex novo* ed organicamente la materia delle derivazioni, e sulla quale si svolse una elevata ed ampia discussione nell'estate del 1919 al Senato che guidò il Governo nell'emanazione del regio decreto-legge

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

2 ottobre 1919, n. 1995, e del regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, l'uno recante provvedimenti a favore della produzione ed utilizzazione dell'energia idroelettrica, l'altro recante nuove disposizioni in tema di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche. Il presente disegno di legge, come chiarisce la stessa relazione, trae ispirazione appunto dal regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995. Esaminiamo i punti più importanti di tale disegno di legge.

L'articolo 1 dice:

« Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza di almeno 220 chilowatt-ora di cui sia iniziata la costruzione o la ricostruzione nel Mezzogiorno, nella Sicilia e nella Sardegna, dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire 4.000 (lire quattromila) per ogni chilowatt-ora nominale risultante dal decreto di concessione.

« Tale sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo ».

Va subito osservato che è errato dire chilowatt-ora perché, come i colleghi ingegneri sanno, l'unità pratica di misura della potenza è il chilowatt mentre l'energia elettrica prodotta si misura in chilowatt-ora che è l'unità pratica di lavoro. Pensate quale enorme differenza! Dove sta scritto chilowatt-ora va quindi corretto chilowatt.

Ciò premesso, si rileva che le sovvenzioni sono previste soltanto per gli impianti idrici la cui potenza sia eguale o superiore a 220 chilowatt contrariamente a quanto era disposto nell'articolo 1 del citato regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, che dice:

« Per tutti gli impianti idroelettrici cominciati a costruire dopo il 1° gennaio 1919 il Governo accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire quaranta (lire 40) per ogni cavallo nominale medio risultante dal decreto di concessione.

« Tale sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici decorrenti dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo ».

Allora si destinava la sovvenzione per tutti gli impianti idroelettrici, ora invece la si limita solo per quelli con potenza da 220 chilowatt in su.

Vero è che il presente disegno di legge, mirà soprattutto ad incoraggiare la costruzione di centrali elettriche, capaci di mettere a

disposizione dell'economia nazionale un quantitativo apprezzabile di energia. Ma questa non è una buona ragione per escludere dalle provvidenze le piccole derivazioni.

D'altra parte è pure vero che il disegno di legge si ispira a quelle che furono le ragioni economiche e giuridiche che portarono alla distinzione (art. 6 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175) fra grandi e piccole derivazioni, per cui le grandi utenze hanno uno spiccato carattere di vasta utilità generale e sono organizzate ed orientate verso il pubblico servizio di intere regioni, mentre le piccole utenze sono destinate a soddisfare un interesse di natura prevalentemente privata o tutt'al più locale.

Ma, io mi domando, fino a che punto le grandi utenze finiscono di essere di pubblico interesse per diventare interesse di singoli o di gruppi finanziari e le piccole utenze finiscono di essere di interesse privato per diventare di pubblica utilità?

AMENDOLA PIETRO. Bene!

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Si dirà ancora che alla differenziazione delle due categorie di utenze corrispondono conseguenze giuridiche ed economiche sostanzialmente diverse, sia per la durata della concessione, sia per la possibilità di rinnovo, sia per il passaggio delle opere allo Stato, sia per la partecipazione degli enti locali ai benefici della concessione e sia infine per la incidenza di oneri in danno delle grandi derivazioni. Ma a tutto ciò si risponde che per le piccole utenze si può per amore di giustizia aumentare gli oneri fiscali, (canoni concessionali per la derivazione d'acqua pubblica), per compensare, in un certo senso, i vantaggi che le piccole utenze hanno rispetto alle grandi utenze.

Limitando le sovvenzioni ai soli impianti che abbiano almeno una potenza di 220 chilowatt si commette un errore perché l'apporto degli impianti inferiori ai 220 chilowatt lungi dall'essere trascurabile o addirittura nocivo, com'è detto nella presentazione del disegno di legge, (a parte la evidente illogicità nell'implicita asserzione che sarebbero utili solo gli impianti superiori ai 220 chilowatt e invece nocivi quelli da 219 in giù!) rappresenta invece un contributo all'incremento della produzione dell'energia elettrica.

Mentre oggi infatti le piccole derivazioni, niente affatto incoraggiate, contrariamente a quanto avveniva per il passato, rappresentano all'incirca i due centesimi della produzione globale esistente nell'Italia meridionale ed insulare (infatti gli impianti idroelettrici

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

in funzione al 31 dicembre 1949 danno per l'Italia meridionale ed insulare una producibilità annua di 2.700 milioni di chilowatt-ora di cui il 2 per cento appartiene alle piccole derivazioni) estendendo invece tali provvidenze a tutti gli impianti idroelettrici sia pure con un limite di potenza non inferiore a 40 chilowatt, aumenteranno di molto le richieste di concessioni per piccole derivazioni, il che d'altra parte potrà arrecare allo Stato solo un piccolissimo onere.

Sono i piccoli concessionari che devono innanzitutto beneficiare di simili provvidenze, perché sono i piccoli concessionari che, attraverso le piccole derivazioni, creano impianti idroelettrici in punti generalmente molto vicini al luogo di utilizzazione, i quali, se pure di modestissima portata, servono però ad alimentare le piccole industrie e ad integrare, in certi periodi, altre centrali maggiori con le quali spesso si collegano.

Comunque sia, non è dimostrato che i piccoli impianti siano nocivi, mentre nell'ambito in cui essi operano, assolvono pur sempre una funzione non solo tecnica ed economica, ma anche quella di affiancare opportunamente, in zone talvolta distanti dalle regioni a maggior densità demografica ed elettrica, l'opera delle imprese esercenti le grandi reti.

Il problema, dunque, onorevoli colleghi, va considerato oltre che dal punto di vista strettamente tecnico ed economico, anche dal punto di vista sociale. Mentre i grandi impianti rappresentano l'obiettivo principale di complessi industriali e finanziari che dispongono di considerevoli capitali, comunque ammortizzabili, i piccoli impianti invece sono accessibili a più modeste imprese che hanno bisogno di essere sorrette. Incoraggiando il sorgere di piccoli impianti non sembra questa, onorevoli colleghi, la maniera migliore di diminuire la disoccupazione in certi paesi poveri, privi di ogni risorsa, la cui miseria ci rende tristemente pensosi? Non sembra che lo Stato risparmierebbe forti somme nella voce relativa alle indennità ed ai sussidi di disoccupazione? Nelle regioni del Sud, e nelle due Isole in cui si dispone di pochi corsi d'acqua, a regime quasi sempre di carattere torrentizio, noi abbiamo il dovere di stimolare l'iniziativa privata affinché, laddove tecnicamente possibile, anche le piccole sorgenti diventino sorgenti di energia. Per tali considerazioni, propongo di omettere all'articolo 1, terza linea, l'espressione che pone il limite «in almeno 220 chilowatt» e sostituirla con il limite in «almeno 40 chilowatt».

Stando poi sempre all'articolo 1 ed al successivo articolo 2, la sovvenzione è concessa agli impianti di cui si inizi o sia già stata iniziata la costruzione o la ricostruzione. Va anzitutto osservato che, nell'Italia meridionale e nelle Isole, la maggior parte ed i più importanti (40 circa) degli impianti idroelettrici danneggiati o distrutti dalla guerra, per una potenza nominale media complessiva di chilowatt 207.000 sono stati ricostruiti, mentre altri (una decina) per una potenza complessiva di circa 6.000 chilowatt sono in costruzione. Restano da ricostruire 25 impianti per una potenza complessiva di circa 12.000 chilowatt. Cioè in percentuale, su una potenza di 225.000 chilowatt andata perduta, il 92 per cento è stato recuperato, mentre il 2,6 per cento è in via di recupero ed il 5,4 per cento ancora da recuperare.

Mi sono domandato: come mai non è stato possibile ricostruire quei 25 impianti idroelettrici che rappresentano quel 5 per cento ancora da recuperare? La ragione è molto semplice: ciascuno di questi impianti non raggiunge in media i 500 chilowatt, cioè sono dei modesti impianti. Mentre quindi è stato possibile ricostruire i grandi impianti, sia pure con apprezzabili gravi sacrifici, gli impianti meno importanti non si sono tutti riattivati per le limitate risorse dei concessionari. Eppure anche questi modesti impianti, una volta ricostruiti, potrebbero servire a ridare vita a tante piccole attività artigianali ed industriali.

Dimostrata la necessità di incoraggiare la costruzione dei piccoli impianti, risulta ovvio che, a maggior ragione, va incoraggiata la loro ricostruzione. Per coloro invece che hanno già ricostruito, venga applicata la legge che prevede il parziale riconoscimento dei danni di guerra, arrivando alla definitiva ed effettiva sistemazione di questo annoso capitolo della nostra legislazione ed amministrazione. Ciò costituirà oltretutto un atto di giustizia un ambito premio verso chi ha ben meritato dalla Patria.

Per le esposte ragioni, propongo che la sovvenzione venga estesa a tutti gli impianti idroelettrici da costruire o da ricostruire e che abbiano una potenza di almeno 40 chilowatt.

Sofferamoci ora sulla misura della sovvenzione fissata in lire 4.000 per chilowatt. Con il regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, citato, il contributo per cavallo nominale medio venne fissato in lire 40 e con regio decreto-legge del 17 settembre 1925, n. 1582, tale contributo fu elevato, per il Mezzogiorno e le Isole, da lire 40 a lire 60.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17. MARZO 1950

Ora, rispetto al 1925, mentre il numero indice medio della vita è 44.....

MATTEUCCI. Veramente è molto più.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Sono abituato alle cifre....

MATTEUCCI. Lo so molto bene.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*.... e faccio osservare che il numero indice 44 non va riferito, come forse crede l'amico Matteucci, al 1938, ma al 1925, alla cui epoca occorre fare riferimento, dato che mi riferisco ad un provvedimento legislativo di quell'anno. Infatti, il numero indice del costo della vita riferita al 1925 è maggiore di quello del 1938 perché si ha la seguente progressione: 1913-100; 1925-479; 1938-434,7; 1948-21.056,9; 1949-21.365,5.

MATTEUCCI. È giusto.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Il numero indice medio del costo degli impianti idroelettrici, calcolato dalla Giunta tecnica del Gruppo Edison sulla base di numerosi impianti aventi svariate caratteristiche (a serbatoio, ad acqua fluente, di piccola e media portata) è 55. Moltiplicando 60 per il coefficiente di maggiorazione 55, si ha il contributo aggiornato di lire 3.300 per cavallo vapore e poiché 1 chilowatt = 1.36 cavalli vapore, il contributo aggiornato per chilowatt diventa di lire 4.488, cioè in cifra tonda lire 4.500.

Quindi il contributo di lire 4.000 è al di sotto di quello minimo compatibile con l'avvenuta svalutazione monetaria. Propongo quindi di aumentare il contributo da lire 4.000 a lire 4.500.

Ma c'è da chiedersi: perché non arricchire il patrimonio energetico nazionale incoraggiando anche la costruzione di impianti termoelettrici? Gli onorevoli colleghi ricorderanno la mozione votata nell'ottobre 1949 dal convegno di Napoli della A. N. I. A. I. per la industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole. Ma più di tutti e prima di tutti è stato Luigi Sturzo che ha intuito l'urgente bisogno di incoraggiare il sorgere nel Mezzogiorno di impianti termoelettrici.

Perché si possa riconoscere questo urgente bisogno è necessario sapere com'è distribuita la produzione elettrica nelle varie regioni d'Italia. Dai dati dell'Istituto centrale di statistica si rileva che l'89 per cento dell'intera produzione avviene nell'Italia settentrionale e centrale e l'11 per cento nell'Italia meridionale ed insulare.

Sicché 28.600.000 abitanti su una superficie di 178.000 chilometri quadrati, potrebbero beneficiare dell'89 per cento dell'intera produzione e 17.200.000 abitanti su una su-

perficie di 123.000 chilometri quadrati beneficiano dell'11 per cento.

Per conoscere le possibilità di alcune regioni del settentrione rispetto ad altre regioni del meridione, dirò ad esempio che, secondo i dati pubblicati dal servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici, aggiornati al 31 dicembre 1947, la regione della Valle d'Aosta produce 13.459 chilowatt-ora idrotermoelettrici per abitante e 379.583 chilowatt-ora per chilometro quadrato.

Supposta la potenza distribuita uniformemente, ogni abitante potrebbe disporre di watt 4.400. Se i dati si riferiscono alla superficie si ha una disponibilità di 124 chilowatt per ogni chilometro quadrato, cioè, è come se per ogni 4 chilometri quadrati si disponesse di una centrale di 496 chilowatt.

Seguono, secondo un diagramma decrescente, l'Umbria con 1.263 chilowatt-ora per abitante e 117.072 chilowatt-ora per chilometro quadrato, la Lombardia con 807 chilowatt-ora per abitante e 214.357 chilowatt-ora per chilometro quadrato, il Piemonte, le Venezie e così via.

A confronto di queste ricchissime zone, c'è la regione delle Puglie, la cui produzione è nulla secondo i dati pubblicati dal servizio idrografico; ciò peraltro non è esatto perché nelle Puglie esistono parecchi impianti termoelettrici e qualche impianto idroelettrico con una potenza complessiva di circa 10.000 chilowatt e una produzione di energia di 6 milioni di chilowatt-ora. Questa costituisce lo 0,03 per cento della produzione nazionale, quindi è comunque praticamente trascurabile.

CAIATI. Ma nelle Puglie esistono impianti idroelettrici e termoelettrici.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. È proprio ciò che ho rilevato testé, riferendomi ai dati del servizio idrografico. Ma si tratta, come ho detto, di una produzione pressoché irrilevante. Malgrado ciò, le Puglie sono una delle regioni più elettrificate d'Italia non essendo alcun comune sprovvisto di energia elettrica. L'intero cospicuo fabbisogno proviene dalle regioni che la circondano da tre lati. Tra le linee particolarmente importanti sono le due a 150.000 volt che allacciano Bari con gli impianti idroelettrici della Sila a sud e dell'Abruzzo a nord. Ciascuna delle due linee ha una capacità di trasporto di circa 70.000 chilowatt. A queste linee, su cui sono inserite varie sottostazioni di utilizzazione durante il percorso, si interconnettono altre due linee a 60.000 volt provenienti dalle centrali idroelettriche della zona campana.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

Ma le regioni povere di energia, che non hanno, almeno per il momento, possibilità di importazione sono la Sicilia e la Sardegna. La Sicilia ad esempio produce 62 chilowatt-ora idrotermoelettrici per abitante e 10.573 per chilometro quadrato.

Supposta la potenza distribuita uniformemente, ogni abitante della Sicilia potrebbe disporre di 24 watt!

Praticamente però essendo l'energia distribuita non uniformemente, vi sono ancora molti paesi al buio completo.

Riferendosi alla superficie, la potenza disponibile per chilometro quadrato è di 4 chilowatt cioè è come se per ogni 124 chilometri quadrati si disponesse di una centrale della potenza di 496 chilowatt.

La realizzazione del progetto dell'attraversamento dello stretto di Messina, che è ormai all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che prevede la costruzione di due grandi torri alte 217 metri le quali sostenendo 6 conduttori dovranno trasportare fino a 70.000 chilovatt per terna, risolverà il problema elettrico della Sicilia?

Solo parzialmente. Tale progetto, che porta i nomi dell'ingegnere professore Giovanni Silva della C. O. N. I. E. L. e dell'ingegnere professor Danusso del Politecnico di Milano, progetto al quale ha dato il suo prezioso apporto il mio amico ingegnere professor Giulio Krall dell'università di Roma, avrà prevalentemente una funzione di punta, ma indubbiamente porterà un notevole contributo all'approvvigionamento dell'energia elettrica per la Sicilia. Comunque questa arcata di fluido elettrico che si proietterà negli spazi fra la Calabria e la Sicilia per opera di un ministro siciliano, l'onorevole Aldisio, affratellerà maggiormente gli italiani della Penisola con quelli dell'Isola.

L'enorme irregolarità, dunque, di distribuzione del patrimonio energetico nazionale fa comprendere come, nelle regioni povere cui la natura non ha dato né ghiacciai né nevai, né importanti corsi d'acqua sugli altipiani, sia urgente, dopo aver sfruttato ogni più piccola risorsa idrica, ricorrere ad un'altra fonte alimentatrice che è l'energia termica. Gli impianti termoelettrici, oltre ad arricchire di questa nuova fonte di energia le regioni, servono ad integrare sia nel tempo sia nella quantità, l'energia prodotta dagli impianti idroelettrici. Le centrali termiche, molte delle quali si collegano alle centrali idroelettriche, compiono perciò una funzione ausiliare, così come i serbatoi d'acqua provvedono ad integrare i diagrammi dei consumi.

Esse altresì, integrandosi con le centrali idroelettriche, rendono possibile l'economico sfruttamento di energie idriche le quali, per la loro mutevole possibilità di produzione, rimarrebbero non completamente utilizzate.

Desidero aggiungere che, sotto il profilo economico, stante l'attuale situazione monetaria, il costo della energia prodotta a mezzo dei nuovi moderni impianti termoelettrici è praticamente identico o quasi alla energia prodotta a mezzo degli impianti idroelettrici. Ciò perchè un impianto termoelettrico costa mediamente intorno a lire 100.000 per chilowatt installato, di cui il 75 per cento è afferente al macchinario ed il 25 per cento ad opere civili. L'onere di produzione è molto forte a causa del rapido logorio del macchinario, della spesa del combustibile e della grave spesa di manutenzione ed esercizio.

Un impianto idroelettrico invece costa mediamente intorno alle lire 300.000 per chilowatt installato di cui il 70 per cento è assorbito in opere civili-idrauliche e il 30 per cento in macchinario e condotte. L'onere di produzione in cambio è molto lieve. Il così detto « carbone bianco » che la natura ci elargisce gratuitamente richiede somme ingenti per la sua utilizzazione (spese per la sistemazione del bacino imbrifero, delle dighe di sbarramento, delle macchine idrauliche, condotte forzate, opere civili, spese per l'elettrodotto tanto maggiori quanto più è distante la centrale dal luogo di utilizzazione, necessità di sottostazioni di trasformazione, ecc.).

A proposito del consumo del combustibile per l'esercizio delle centrali termoelettriche, non v'è dubbio che per l'Italia meridionale ed insulare il consumo del carbone sarà rilevante. Anche qui, onorevoli colleghi, il meridione è privo di risorse. L'Italia centrale possiede la vasta zona dei soffioni boraciferi della Toscana che si estende per oltre 200 chilometri quadrati tra le provincie di Pisa e di Grosseto. Dalle viscere della terra si sprigionano, a parecchie atmosfere e ad elevata temperatura, i soffioni che alimentano gli impianti geotermici di Larderello, Castelnuovo, Serrazzano, Sasso Pisano e Monterotondo, i quali da soli producono il 50 per cento circa dell'energia prodotta in tutta Italia dagli impianti termoelettrici.

L'Italia meridionale ed insulare anche in questo settore non ha nulla; per cui, tolta una modesta percentuale di energia che potrà essere prodotta utilizzando i gas d'alto forno, l'olio pesante, la lignite, ecc., l'80 per cento

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

almeno dell'energia complessiva dovrà essere prodotta utilizzando il carbone.

MATTEUCCI. E la lignite ?

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Ho già accennato alla lignite, la quale, specie se è del tipo xiloide, in tanto potrà usarsi in quanto la distanza tra i giacimenti e il luogo di consumo non sia eccessiva.

Ciò chiarito, va rilevato che il carbone da consumarsi per la produzione di energia elettrica, rappresenterà sempre una frazione non prevalente del quantitativo di carbone importato dall'estero.

Tenendo presente, infatti, che oggi si consuma mediamente chilogrammi 0,900 di carbone per ogni chilowatt-ora, mentre con le nuove macchine si scenderà a chilogrammi 0,500, considerando che il vapore prodotto dai generatori non sempre viene destinato integralmente alla produzione di energia elettrica, ma ad opifici (industrie tessili, cartarie, chimiche, ecc.) ai quali le centrali termoelettriche sono talora collegate, risulta che l'aliquota di carbone importato dall'estero, che si consuma per gli impianti termoelettrici, è inferiore a un trentesimo del totale. Infatti la produzione termoelettrica dell'Italia meridionale ed insulare, è stata nel 1949 di 757 milioni di chilowatt-ora, di cui 274 a nafta e 483 a carbone. Supponendo un consumo di chilogrammi 0,900 di carbone si ha un consumo totale di 435.000 tonnellate, di cui presumibilmente il 40 per cento è di provenienza nazionale. L'importazione, sulla base 1949, è stata quindi di 260.000 tonnellate circa, contro l'importazione totale di circa 9 milioni di tonnellate.

Prevedendo che si possa arrivare entro un decennio ad una produzione annua di 2.800.000.000 di chilowatt-ora, l'80 per cento circa, pari a 2.240.000.000, sarà prodotta con carbone, sicchè il carbone consumato sarà 1.120.000 tonnellate.

Di tale quantitativo, comprendendo anche il carbone Sulcis delle miniere sarde, il 20 per cento circa sarà di produzione nazionale.

Sicchè fra un decennio si può ritenere che solo un decimo del carbone proveniente dall'estero sarà assorbito dagli impianti termoelettrici.

Onorevoli colleghi, per le ragioni esposte si rende urgente e indispensabile incoraggiare e favorire lo sviluppo delle centrali termoelettriche almeno di una certa potenza, per esempio dai 10.000 chilowatt in su, estendendo ad essi la sovvenzione fissata per gli impianti idroelettrici, sia pure in misura minore, che

proporrei, per le ragioni già dette, in lire 1.500 per ogni chilowatt.

Propongo quindi di aggiungere al disegno di legge un articolo così concepito:

« Per gli impianti termoelettrici il Ministero dei lavori pubblici accorderà una sovvenzione di lire 1.500 (lire millecinquecento) per ogni chilowatt installato, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno 10.000 chilowatt di cui sia o sarà iniziata la costruzione a partire dal 1° gennaio 1950. Tale sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo ».

Esaminiamo adesso l'articolo 2 il quale dice:

« Qualora la costruzione o ricostruzione sia stata iniziata nel quadriennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ma non sia ultimata alla data stessa, il Ministero dei lavori pubblici potrà concedere, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una sovvenzione annua in misura da determinare caso per caso, ma comunque inferiore a quella stabilita nel precedente articolo 1 ».

Anche qui si è voluto ripetere la dizione del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, che era del seguente tenore:

« Qualora la costruzione sia stata iniziata nel quadriennio anteriore al 1° gennaio 1919, ma non ancora ultimata alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici potrà concedere, sentito il Consiglio superiore delle acque, una sovvenzione annua in misura da determinare caso per caso e però sempre inferiore a quella stabilita nell'articolo 1° ».

Ma le condizioni che ispirarono i legislatori del 1919 a formulare questo articolo si verificano anche oggi ?

Andiamo un po' alla genesi. Perché, anzitutto, si presero in considerazione soltanto gli impianti iniziati nel quadriennio anteriore al 1919 ?

Il 4 novembre 1918 cessarono le ostilità iniziate in Italia il 24 maggio 1915. Si chiudeva cioè col 1918 il periodo bellico e si iniziava col 1919 il periodo della ricostruzione.

Tutti gli impianti iniziati nel quadriennio bellico, cioè subito prima e durante la guerra, e sospesi per causa di forza maggiore, venivano a beneficiare di una sovvenzione la quale, a causa del graduale crescente aumento dei prezzi, non poteva stabilirsi che caso per caso. Il supremo consesso tecnico fu giustamente chiamato a fissare di volta in volta la misura del contributo statale.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

Perché tale contributo doveva essere in ogni caso inferiore a quello fissato per gli impianti iniziati dopo il 1° gennaio 1919?

Perché a causa della svalutazione che la lira subì nel quadriennio anteriore al 1919, nel rapporto circa di 3 a 1, il costo delle costruzioni iniziate nel 1915 risultò alquanto minore del costo delle costruzioni iniziate nel 1919 (dal 1915 al 1918 l'indice del costo della vita aumentò di 2,5, quello dei prezzi all'ingrosso di 3,2 e quello dei salari di 1,7); era chiaro allora che bisognava, per tutte le costruzioni iniziate nel quadriennio anteriore al 1919, fissare una sovvenzione caso per caso e sempre inferiore a quella stabilita per le costruzioni iniziate dopo il 1° gennaio 1919.

Esaminiamo adesso la situazione odierna.

L'Italia entra in guerra il 10 giugno 1940 e cessano le ostilità il 27 aprile 1945 con la liberazione del Nord.

Tutti gli impianti iniziati subito prima dell'entrata in guerra e durante la guerra vengono sospesi o subiscono un rallentamento nei lavori. Cessate le ostilità, l'Italia riprende lentamente la via della ricostruzione. Si ricostruiscono, pure con gravissime difficoltà, gli impianti elettrici distrutti dalla guerra, si iniziano nuove costruzioni e si riprendono le costruzioni sospese durante la guerra.

Logicamente il periodo da prendere in considerazione è quello che va dal 1940 al 1949, cioè un decennio. Si può parlare di quadriennio? Certamente no. Per cui non v'è dubbio che devono beneficiare delle provvidenze in esame, gli impianti, che sono peraltro pochissimi, la cui costruzione sia stata iniziata nel decennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e non sia ultimata.

Vediamo adesso in che misura.

Dal 1940 al 1943, a causa della svalutazione della lira, si è avuto nel settore dell'industria elettrica, come del resto negli altri settori, un aumento dei prezzi dapprima graduale e poi dal settembre 1943 al settembre 1947, vertiginoso. Dal settembre 1947 alla fine del 1949 si è verificato un aumento per taluni prodotti e una diminuzione per altri come ad esempio per i prodotti metallurgici e meccanici. Se in una coppia di assi cartesiani si riportano, sull'asse delle ascisse, gli anni dal 1940 al 1949 e sull'asse delle ordinate i numeri indici dei prezzi all'ingrosso attinenti ai materiali maggiormente usati dall'industria elettrica, si avrà una spezzata con andamento crescente fino al 1948, lentamente dal 1940 al 1943, mentre rapidamente il diagramma si impenna dal 1943 al 1947, per poi discendere dal 1948 al 1949.

Se si costruisce un analogo diagramma degli indici dei salari, si avrà una spezzata sempre crescente lentamente dal 1940 al 1945 e rapidamente dal 1945 al 1948 superando il punto più alto del numero indice dei prezzi all'ingrosso e quelli del costo della vita (dal 1940 al 1949 l'indice del costo della vita è cresciuto di 40,3 volte; l'indice dei prezzi all'ingrosso all'incirca di 42,5 volte e l'indice dei salari di 49,1 volte).

Dall'esame dei due diagrammi che sarebbero così costruiti, si vede chiaramente che nel biennio 1948-1949 la retta di compenso del diagramma degli indici dei prezzi all'ingrosso è pressoché una orizzontale mentre la retta di compenso del diagramma degli indici dei salari è inclinata verso l'alto. Ciò vuol dire che un impianto iniziato il 1° gennaio del corrente anno si trova nelle quasi identiche condizioni di mercato degli impianti iniziati nel biennio 1948 - 1949. Sicché nel periodo prevedibile per il completamento degli impianti, cioè nel triennio 1950-52 o al massimo nel quadriennio 1950-1953, i prezzi oscilleranno, molto probabilmente, in un piccolo intervallo intorno ai prezzi attualmente raggiunti. Ed allora? La conclusione è evidente. La sovvenzione accordata agli impianti la cui costruzione sia o sarà iniziata dopo il 1° gennaio 1950 deve essere accordata anche agli impianti la cui costruzione sia stata iniziata entro il biennio 1948 - 1949. Il ragionamento fatto per le opere da costruire vale anche per quelle da ricostruire.

Ma altre considerazioni, di vasta portata pratica, militano a favore della opportunità di ammettere alla piena sovvenzione gli impianti oggi in cantiere. Va in effetti considerato che questi impianti fanno parte di un vasto complesso di opere il cui programma fu presentato nell'ottobre 1948 all'O.E.C.E. e che formano il cosiddetto « Programma nazionale » già in avanzato stato di attuazione; tale programma prevede per l'Italia meridionale e per le Isole, entro 5 anni, una nuova producibilità annua di 1.250 milioni di chilowatt-ora, con una potenza (riferita a quella nominale di concessione, che vale agli effetti della sovvenzione) di 250.000 chilowatt. Successivamente si è anche aggiunto un secondo programma, pure presentato all'O. E. C. E., denominato « Programma complementare » e che potrà essere eseguito in un tempo posteriore. Questo secondo programma prevede, per l'Italia meridionale ed insulare, una ulteriore nuova producibilità di 940 milioni di chilowatt-ora con una potenza di concessione di 150.000 chilowatt.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

Applicando la sovvenzione così com'è prevista nel progetto, ne deriva che non ne beneficerebbero per intero gli impianti del programma già attualmente iniziati, in quanto il progetto propone, in questo caso, la decurtazione della aliquota; d'altronde non ne beneficerebbero per intero gli impianti che entrassero in funzione dal 1955 in avanti, in quanto il progetto propone con la limitazione all'anno 1969, la decurtazione del numero di anni per i quali durerà la sovvenzione. Ed allora ne viene che la piena sovvenzione, cioè l'intera aliquota pagata per quindici anni, verrebbe ad essere usufruita solo dagli impianti che entrassero in funzione nel 1953 e nel 1954 e purchè non ancora iniziati.

Corrisponde tutto questo, onorevoli colleghi, ad un senso di giustizia? Evidentemente no.

È appunto per evitare questa ingiustizia che ho proposto vengano ammessi, al pagamento della intera sovvenzione, gli impianti la cui costruzione sia stata iniziata nel biennio 1948-1949, con che si verrebbero ad includere implicitamente in tale ammissione, gli impianti del programma nazionale.

Va anche rilevato che nella relazione, che accompagna lo schema di legge, a pagina 2 è detto:

« Per quanto riguarda la spesa presumibile occorrente per l'attuazione delle disposizioni che si propongono, si fa presente che il programma nazionale degli impianti elettrici da costruire nei prossimi sette anni comprende per l'Italia meridionale e le isole una potenza di circa chilowatt-ora 400.000 sicchè il contributo di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge da concedere risulterebbe di lire 1.600 milioni all'anno (per i quindici anni previsti) ».

Si afferma cioè, agli effetti della valutazione preventiva degli stanziamenti, che gli impianti che godranno del beneficio della sovvenzione sulla base dell'intera quota di 4.000 lire per chilowatt e per 15 annualità, sono tutti quelli completabili nei primi sette anni (1950-1956) e che si stima possano identificarsi con il complesso formante i due programmi (nazionale e complementare) sopra indicati. Orbene, come si è visto sopra, tale affermazione è errata, in quanto gli impianti che potranno godere di 15 annualità di sovvenzioni sono solo quelli che entreranno in servizio entro il 1954, quindi solo nei primi cinque anni e non sette come si dedurrebbe dalla relazione. Per dare la intera sovvenzione agli impianti entrati in servizio per un periodo di sette anni, occorre la modifica, da me proposta, con cui la sovvenzione

viene accordata, per l'intera misura, agli impianti la cui costruzione sia iniziata a partire dal 1° gennaio 1948.

A questo proposito si potrebbe obiettare che in tal modo la legge diventa retroattiva; occorre però tenere presente, che l'attuale legislazione, nel campo delle agevolazioni per la industrializzazione del Mezzogiorno, offre larghi esempi di retrodatazione. Basterebbe ricordare per tutti, l'articolo 5, lettera b, della citata legge 29 dicembre 1948, n. 1482, che fissa dal 1° gennaio 1944 la decorrenza di alcuni benefici fiscali, previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 598.

Pertanto gli articoli 1 e 2 andrebbero modificati come segue:

Art. 1 — « Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica, che abbiano una potenza di almeno 40 chilowatt, di cui sia stata iniziata la costruzione o la ricostruzione dopo il 1° gennaio 1948, nel territorio di cui al successivo articolo 10, il Ministero dei lavori pubblici accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire 4.500 (lire quattromilacinquecento), per ogni chilowatt nominale risultante dal decreto di concessione.

« Tale sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni 15 a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo ».

Art. 2 — « Qualora la costruzione o la ricostruzione sia stata iniziata nel periodo 1° gennaio 1940-31 dicembre 1947 e non sia ultimata alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, concederà una sovvenzione annua in misura da determinare caso per caso, e comunque inferiore a quella stabilita nel precedente articolo 1 ».

Sull'articolo 3 non ho nulla da osservare.

L'articolo 4 esclude dalla sovvenzione gli impianti a bacino i quali beneficiano delle note agevolazioni di cui agli articoli 73 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775. Va appena ricordato, che esse concernono esclusivamente le opere di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, e le relative sovvenzioni, sono determinate, salvo alcune ipotesi eccezionali, nella misura del 30 per cento (art. 75) aumentabile di una percentuale fino al 10 per cento per quota di contributo nelle spese di studi, compilazioni di progetti, ecc. (si dà al massimo il 5 per cento). La sovvenzione può essere elevata sino al 60 per cento, (art. 76) se si verificano determinate condizioni; ad esempio, se la costruzione del serba-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

toio o del lago giovi all'irrigazione, alla bonifica, ecc. Per la Sicilia e la Sardegna, invece, essa fu estesa alle opere principali degli impianti idroelettrici, inizialmente dalla legge 23 novembre 1939, n. 1838, solo per gli esercizi 1940-41 e 1941-42, fissando nel contempo il limite massimo di sovvenzionabilità al 60 per cento della spesa per dette opere. Seguì poi, per la sola Sicilia, il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, che stabilì analoghi contributi sia per gli impianti a bacino come per le opere principali dell'impianto idroelettrico, per la durata di cinque esercizi, e cioè dal 1946-47 al 1950-51. Per la Sardegna si provvide invece, in via del tutto analoga, con il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136.

L'attuale mancata concessione del sussidio per chilowatt agli impianti a bacino che usufruiscono del ripristinato contributo sul costo del serbatoio, non appare giustificato. In sostanza, si finirebbe per far mancare il maggior aiuto che tradizionalmente il legislatore, per profonde ragioni di ordine economico e sociale, ha sempre dato a tali tipi d'impianti, assentendo sia l'uno che l'altro beneficio.

Infatti, già con decreto-legge luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, che recava provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, nonché di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche, veniva concessa una sovvenzione governativa pari a lire 8.000 all'anno per milione di metri cubi di acqua invasata (art. 3) e anche più, verificandosi determinate condizioni (art. 4).

Successivamente, con il già citato regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, veniva concessa una sovvenzione di lire 40 per ogni cavallo nominale medio (art. 1) e ciò a prescindere dal contributo già concesso qualora l'impianto avesse avuto un serbatoio. Così pure si provvide con il successivo regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1852, già citato, che elevava, nei riguardi del Mezzogiorno, la sovvenzione per cavallo nominale da lire 40 a lire 60. Ed infine, tali sovvenzioni, venivano confermate nelle disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici, di cui al regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854. È l'identico caso nostro.

Si aggiunga che, data la particolare idrografia dei corsi d'acqua dell'Italia meridionale e insulare, le ragioni d'indole sociale che militano a favore degli impianti a serbatoio, sono, in queste zone, particolarmente sentite. A nessuno sfugge la importante funzione dei serbatoi e dei laghi artificiali, i quali rappresentano delle preziose riserve per evitare i danni derivanti dai periodi di magra e dalle

irregolarità di regime dei corsi d'acqua. Essi riducono poi notevolmente, la necessità di fare uso di riserve termiche, per compensare le punte dei diagrammi di carico o le deficienze delle disponibilità di portata.

Va pure notato che, sempre per le caratteristiche dei corsi d'acqua meridionali e insulari, il regime di svasso dei serbatoi è essenzialmente estivo ed in completo accordo con gli interessi agricoli. Infatti, il regime delle acque nel meridione e nelle isole è quello appenninico, cioè svasso in estate e invaso durante le piene invernali, così, come per una felice coincidenza, richiede l'agricoltura: evitare le piene invernali e irrigare d'estate.

Purtroppo, non così avviene nel regime alpino delle acque, in cui lo svasso si verifica d'inverno, quando il gelo riduce al minimo le portate naturali dei corsi d'acqua, e l'invaso d'estate, durante lo scioglimento dei ghiacciai e dei nevai.

Si può dire che, anche quando i serbatoi e i laghi artificiali non venissero sfruttati per la produzione di energia elettrica, si dovrebbero ugualmente sovvenzionare, per la funzione quanto mai importante che essi hanno in relazione all'agricoltura. Che se poi si volesse superare ogni più lieve timore di eventuali cumuli dei due benefici per lo stesso impianto, si potrebbe considerare che negli impianti a bacino, alla semplice traversa di derivazione fluviale si sostituisce il costoso complesso delle opere occorrenti alla creazione del serbatoio. La traversa di derivazione fluviale di un ordinario impianto a deflusso, non raggiunge il 10 per cento del costo dell'intero impianto.

Il contributo quindi di lire 4.500 per chilowatt, se si esclude la quota afferente alla traversa di derivazione, si ridurrebbe a lire 4.000. Nel caso d'impianto a bacino, si potrebbero quindi concedere le lire 4.000 per chilowatt per tutte le rimanenti opere, esclusa la derivazione, e mantenere il contributo al serbatoio.

Per le ragioni esposte, l'articolo 4 verrebbe sostituito con il seguente:

« La sovvenzione di cui all'articolo 1, sarà ridotta a lire 4.000, per quegli impianti per i quali siano stati o siano concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche, nonché delle opere principali degli impianti stessi ».

Va ricordato che in passato, in aggiunta ai contributi per chilowatt e per i serbatoi, erano anche in vigore contributi per la co-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

struzione delle linee elettriche di trasporto (regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, articolo 9 e seguenti).

Per le regioni meridionali, il ripristino in congrua misura di tale contributo, appare necessario in relazione alle relativamente più forti distanze tra i centri di produzione e quelli di consumo.

Tenuto conto delle previsioni che oggi si possono fare sull'incremento della produzione idrotermoelettrica, si ritiene che l'impiego di rame per le linee di trasporto possa calcolarsi in ragione di 1000 tonnellate per ogni anno.

Intervenendo lo Stato con un contributo di lire 15 per ogni chilogrammo di equivalente rame impiegato nel conduttore, pari cioè a 75 volte il contributo previsto dal regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, perchè tale è il rapporto del prezzo del rame elettrolitico in *wirebars* dal 1919 ad oggi (4.709 e 34.000 quintale) si avrebbe un onere che, incrementandosi di 15 milioni per anno, raggiungerebbe un massimo di 225 milioni.

Propongo quindi che venga concesso anche questo contributo, limitandolo alle linee di trasporto aventi una tensione uguale o superiore ai 10.000 volt e per un periodo anche qui di 15 anni, limitato in ogni caso alla quota corrispondente all'anno 1969. Sicchè l'articolo aggiuntivo andrebbe così formulato:

« Per le nuove linee di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 10.000 volt, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, concederà, a partire dal giorno della messa in esercizio e per la durata di 15 anni, una sovvenzione di lire 15 (lire quindici) per Kg. di equivalente rame ».

All'articolo 5 ho da fare un rilievo. L'articolo dice:

« In deroga all'articolo 52 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, a coloro che costruiscono serbatoi o laghi artificiali nel Mezzogiorno, nella Sardegna e nella Sicilia, sia che ne abbiano chiesto la concessione con domanda attualmente in corso, sia che abbiano già ottenuta la concessione senza avere ancora attuato le opere, è data facoltà di presentare la domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui agli articoli 73 (modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1276) e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, entro il 30 giugno 1950 ».

Per evitare ogni equivoco di interpretazione, appare necessario sostituire alla parola « attuate » la dizione « o iniziate o ultimate »; e ciò perchè va esplicitamente detto che pos-

sono usufruire del beneficio previsto anche coloro che, avendo avuto la concessione, non abbiano ancora neppure dato inizio alle opere.

All'articolo 6 non ho nulla da rilevare. Veniamo ora all'assunto dell'articolo 7, il cui testo dice:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei riguardi degli impianti idroelettrici che saranno eseguiti dall'Ente siciliano di elettricità o da suoi sub-concessionari, dopo che nell'attuazione di opere di produzione di energia elettrica a cura dell'Ente stesso o suoi sub-concessionari sia stato integralmente impegnato il contributo di lire 15.897.500.000 concesso dallo Stato per dette opere a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, modificato con l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, numero 1033 ».

Sul contenuto di questo articolo va innanzitutto osservato, e mi sembra senz'altro ovvio, che concedendosi una sovvenzione anche agli impianti termoelettrici e alle linee, di questa debbano usufruire anche l'E. S. E. e i suoi sub-concessionari.

Ma vi è poi un'altra osservazione, per la parte dell'articolo che esclude l'E. S. E. dai benefici di questa legge, fino a quando esso non abbia integralmente impegnato il contributo di lire 15.897.500.000 concesso dallo Stato in base all'articolo 19 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, modificato con l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 1033.

Rilevo che l'importo di lire 15.897.500.000 rappresenta la parte corrisposta dal Ministero dei lavori pubblici, mentre altrettanto versa il Ministero dell'agricoltura e foreste formando un totale di lire 31.795.000.000 di cui alle leggi sopra citate.

È giusta la limitazione che si vuole imporre a carico dell'E. S. E. ?

Onorevoli colleghi, l'Ente siciliano di elettricità, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, ha per scopo di contribuire a svolgere nel più breve tempo possibile ed in maniera decisiva, il problema della produzione e distribuzione dell'energia elettrica in Sicilia, utilizzando, laddove possibile, le opere a scopo di irrigazione, di concerto con l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (articolo 1 e 2).

L'impegno delle spese avviene nel momento in cui i progetti esecutivi vengono

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

CACCIATORE. Esatto.

TERRANOVA CORRADO. *Relatore*. Orbene, l'E. S. E. ha già impegnato il contributo di lire 15.897.500.000 concesso dallo Stato per la realizzazione di una parte del suo programma, comprendente gli impianti idroelettrici dell'Anapo, dell'Ancipa e di Grottafumata.

Tali impianti, la cui produzione annua complessiva presunta sarà di 192 milioni di chilowatt-ora, entreranno in servizio non oltre il 1953 e precisamente quello dell'Anapo in provincia di Siracusa alla fine di quest'anno, quello a serbatoio dell'Ancipa, in provincia di Enna, per il quale sarà costruita una delle maggiori dighe d'Europa, entro il 1952, e quello a serbatoio di Grottafumata, in provincia di Catania, entro il 1953.

Altri importanti impianti sono stati progettati; e poichè a questa discussione è presente il mio amico Calcagno, vice presidente dell'E. S. E., vorrei suggerirgli che venissero compresi gli impianti a serbatoio dell'Alto Alcantara-Flascio-Cartolari e il terzo salto dell'Alcantara, i quali oltre a dare una produzione presunta di circa 100 milioni di chilowatt-ora, darebbero la possibilità di irrigare una vasta ed importante zona della provincia di Messina.

Ma il contributo di lire 15.897.500.000 si ritiene che non basti per la realizzazione della prima parte del programma, sicchè sarebbe bene far beneficiare subito l'E. S. E. delle sovvenzioni di cui al presente disegno di legge, indipendentemente dall'essere o no integralmente impegnato il contributo di lire 15.897.500.000, tanto più che se così non fosse, si arresterebbe la iniziativa dei subconcessionari i quali, facendo formalmente e strutturalmente capo all'E. S. E., non potendo ricevere da questo ente alcun concorso nei lavori, verrebbero esclusi dalle provvidenze legislative in discussione. Ciò che è contro lo spirito del presente disegno di legge.

Sicchè l'art. 7 va così modificato:

«Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei riguardi degli impianti idroelettrici e termoelettrici che saranno eseguiti dall'Ente Siciliano di Elettricità o dai suoi subconcessionari».

Esaminiamo adesso quale maggior onere, in via preventiva, dovrà sopportare lo Stato in conseguenza dei proposti emendamenti.

Desidero innanzitutto premettere che, secondo l'ortodossa prassi legislativa già seguita in materia, nel disegno di legge in di-

scussione, si è soltanto precisato l'entità della sovvenzione unitaria concessa nei vari casi; nè si poteva precisare l'ammontare complessivo annuo da iscrivere in bilancio per conseguire lo scopo, dato che tale ammontare, dipende principalmente dall'effettiva entrata in servizio degli impianti sovvenzionati. L'indicazione di un limite fisso annuo da iscrivere in bilancio non è evidentemente possibile, perchè condurrebbe al risultato assurdo di non potere dare, a partire da un determinato anno, la sovvenzione nella misura unitaria prevista dalla legge a tutti gli impianti che ne hanno diritto. La indicazione di 1.600 milioni di lire annue che appare solo nella relazione ministeriale e non nel progetto di legge, vuole avere perciò soltanto un valore molto indicativo.

Nella relazione ministeriale si rileva che il contributo complessivo previsto dal disegno di legge, sarebbe di lire 1.600 milioni per i 15 anni previsti; è ovvio però, che ciò va inteso con senso di relatività, in quanto l'ammontare effettivo delle sovvenzioni annue partirà da una cifra di molto inferiore, per salire gradualmente verso il limite massimo, man mano che entreranno in funzione gli impianti aventi diritto alla sovvenzione.

Per giungere a stabilire con esattezza l'ammontare presumibile nei singoli anni, tenendo conto anche delle proposte della presente relazione, ho fatto conteggi e previsioni che, per la serietà del metodo seguito, sono non soltanto attendibili, ma vicinissimi alla realtà.

Tali previsioni sono basate sui seguenti presupposti:

1°) *Sovvenzioni per impianti idroelettrici:*

a) concessione della sovvenzione piena (lire 4.500 per chilowatt nominale di concessione e per 15 anni) agli impianti per grandi derivazioni, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 1° gennaio 1948, tenendo conto degli impianti in corso di costruzione e di quelli programmati coi quali si giunge all'incirca al 1955-56, e di un ragionevole ulteriore incremento — supposto in 15.000 chilowatt annui — per gli anni successivi;

b) concessione della sovvenzione piena (come sopra) alle piccole derivazioni (tra 40 e 220 chilowatt) di cui è prevedibile l'entrata in servizio dal 1950 al 1969, per le quali si è fatta la larga previsione di ritmo costante di 1.000 chilowatt per anno;

c) concessione di una sovvenzione parziale, ma sempre per 15 anni, agli impianti per

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

grandi e piccole derivazioni la cui costruzione sia stata iniziata tra il 1° gennaio 1940 ed il 31 dicembre 1947 e non ancora ultimata al 1 gennaio 1950. Per essi si è supposta la concessione di una sovvenzione pari al 50 per cento della sovvenzione piena, cioè lire 2.250 per chilowatt nominale di concessione.

2°) *Impianti termoelettrici:*

d) concessione di una sovvenzione di lire 1.500 annue per chilowatt e per 15 anni, per gli impianti termoelettrici di potenza non inferiore a 10.000 chilowatt, tenendo conto di quelli già programmati, coi quali si giunge al 1955-1956, e di un ragionevole ulteriore incremento supposto in 10.000 chilowatt annui per gli anni successivi, la cui costruzione sia iniziata dopo il 1° gennaio 1950.

3) *Linee elettriche:*

e) concessione di una sovvenzione annua di lire 15 per chilogrammo di equivalente rame e per 15 anni, per le linee a tensione di 10 chilowatt ed oltre, per le quali si è supposto un ritmo annuo di incremento dal 1950 al 1969 di 1.000 tonnellate di equivalente rame.

Dai conteggi fatti su queste basi, risultano le cifre approssimative, riportate nella tabella, in cui sono riepilogati, anno per anno, gli elementi relativi alle varie sovvenzioni, con i totali per il complesso degli impianti idroelettrici, degli impianti termoelettrici e delle linee, ed il totale generale. (*Vedi tabella in fine*).

Dalla tabella si rileva che:

per il complesso degli impianti idroelettrici si sale gradatamente da 101 milioni di lire nel 1950 ad un massimo di 1.776 milioni nel 1964 per poi ridiscendere a 1.020 milioni nel 1969;

per il complesso degli impianti termoelettrici si sale gradatamente da 18 milioni di lire nel 1951 ad un massimo di 498 milioni nel 1965 per discendere a 225 milioni nel 1969;

per le linee si sale gradatamente, con ritmo costante data l'ipotesi fatta, da 15 milioni di lire nel 1950 a 225 milioni per gli anni dal 1964 al 1969.

Nel complesso, la cifra occorrente sale da 116 milioni nel 1950 ad un massimo di 2.474 nel 1964 per ridiscendere a 1.470 nel 1969.

La media annuale dell'onere è di 1.216 milioni per gli impianti idroelettrici, 340 milioni per gli impianti termoelettrici, 146 milioni per le linee, 1.702 milioni in complesso. Sicchè occorre aggiungere un articolo così formulato:

« Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi e delle sovvenzioni di cui alla

presente legge saranno stanziare annualmente negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici degli esercizi finanziari 1950-51 e successivi ».

Onorevoli colleghi concludo.

Ho esposto le ragioni che mi fanno dissenire su parecchi punti del disegno di legge. Credo di essere stato sufficientemente chiaro nel giustificare le mie osservazioni, fondate su ragioni tecniche ed economiche. È vero che gli emendamenti proposti portano un leggero aggravio al bilancio dello Stato; ma i vantaggi che ne conseguono, sono molto maggiori in rapporto al leggero aumento dell'onere da parte dello Stato perché se vi è denaro ben speso è proprio quello dato in favore degli impianti idroelettrici e termoelettrici; se vi è una politica degli investimenti da incoraggiare è proprio questa.

Lo Stato infatti, attraverso i vari gravami, riprende, a poco a poco, tutto il denaro apparentemente dato sotto forma di contributo a fondo perduto. Esso viene a percepire un canone di concessione che, in base alla legge 21 gennaio 1949, n. 8, è di lire 656 per ogni chilowatt e una imposta sul consumo dell'energia elettrica, determinata in base al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199. All'imposta ed al canone sono da aggiungersi tutti i proventi che lo Stato consegue per l'impiego dell'energia elettrica nell'industria. Non solo, ma com'è noto, a norma dell'articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo un massimo di 60 anni, tutti gli impianti relativi alle grandi derivazioni passano in proprietà dello Stato, senza alcuna compenso almeno per ciò che riguarda le opere idrauliche e le condotte forzate.

Non bisogna dimenticare che il presente disegno di legge ha una finalità economica di grande portata nazionale. Non occorre ricordare come e quanto il problema elettrico incida direttamente e indirettamente su tutte le attività produttive del Paese. Come neppure occorre ricordare che quel problema è collegato alla ripresa industriale e in modo particolare all'incremento delle regioni meridionali, che se sono le più tipiche tra le aree depresse, devono tale condizione di inferiorità anche alla loro infelice situazione in materia di elettricità. Non si esagera quando si dice che si misura la civiltà di un popolo anche dalla quantità di elettricità di cui dispone.

È necessario, dunque, considerare con intenti larghi e comprensivi, il problema che incide sulla economia generale del Mezzogiorno e delle Isole, in termini anche e specialmente sociali, poiché noi dobbiamo mi-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

rare al miglioramento del livello generale di vita di quelle zone, che il persistere in una legislazione imperfetta ed incompleta farebbe rischiare di compromettere anziché di elevare.

Non vorrei chiudere la mia relazione senza aver rivolto un caldo appello ai colleghi del centro e del settentrione d'Italia, perché considerino la opportunità di approvare, nell'interesse di tutto il Paese, il presente disegno di legge. Ho detto nell'interesse di tutto il Paese perché, per quanto si tratti di un provvedimento che riguarda il Mezzogiorno, bisogna tener presente che una buona parte del denaro stanziato per gli impianti idroelettrici affluirà al centro e al nord per l'acquisto di macchine, condotte, ferro, cemento, ecc. Ma vi è un'altra ragione che è ancora più importante. Il servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici ha valutato, a suo tempo, a 53 miliardi di chilowatt-ora le totali risorse idroelettriche italiane, comprendendo in detta cifra sia i quantitativi di energia producibili dagli impianti esistenti, sia quelli che si potrebbero ottenere sfruttando tutte quelle utilizzazioni ritenute tecnicamente realizzabili. Di tali risorse 35 miliardi (cioè in ragione di 1.700 chilowatt-ora per abitante) spettano all'Italia settentrionale, 8,5 miliardi (cioè in ragione di 1.000 chilowatt-ora per abitante) spettano all'Italia centrale e 8 miliardi (cioè 700 chilowatt-ora per abitante) spettano all'Italia meridionale. Cioè

in percentuali, il Mezzogiorno, ha una disponibilità idroelettrica virtuale per abitante che è inferiore del 60 per cento a quella dell'Italia settentrionale e del 30 per cento a quella dell'Italia centrale. Da ciò consegue che i tra-vasi interregionali di energia, dovrebbero effettuarsi con tendenza a trasmissioni dal Nord verso il Centro e dal Centro verso il Sud.

Si rileva invece, negli scambi tra il Centro ed il Sud, la tendenza ad esportazioni nel senso opposto e cioè dal Sud verso il Centro. Più precisamente, anche a costruzione ultimata degli impianti già concessi, gli scambi di energia tra le due regioni, si chiuderanno con un saldo di esportazione, dal Sud verso il Centro, di circa mezzo miliardo di chilowatt-ora all'anno.

CACCIATORE. È proprio vero.

TERRANOVA CORRADO. *Relatore.* Ciò vuol dire, in definitiva, che una parte del contributo dato agli impianti idroelettrici costruiti territorialmente nel Mezzogiorno, verso la linea diciamo di frizione fra il Sud ed il Centro, andrà a favore dell'Italia centrale. E di ciò non mi dolgo, come non se ne duole nessuno dei meridionali, perché, onorevoli colleghi, le regioni del Centro e del Nord appartengono al meridione, così come le regioni del Mezzogiorno e delle Isole appartengono al Centro ed al Nord; perché insomma tutte le regioni portano un solo nome: Italia! (*Vivissimi applausi*).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

PREVISIONE DELLE SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

OGGETTO DELLA SOVVENZIONE	SOVVENZIONI (in milioni di lire) AFFERENTI ALL'ANNO:																			
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
A) Grandi derivazioni la cui costruzione è iniziata dopo il 1° gennaio 1948	96	301	714	880	1.076	1.076	1.143	1.211	1.278	1.346	1.414	1.481	1.548	1.616	1.684	1.655	1.518	1.173	1.074	945
B) Piccole derivazioni di cui è prevedibile l'entrata in servizio dal 1950 al 1969	5	9	14	18	23	27	32	36	41	45	50	54	59	63	68	68	68	68	68	68
C) Grandi e piccole derivazioni la cui costruzione è stata iniziata tra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1947	—	—	7	7	7	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7
TOTALE IMPIANTI IDROELETTRICI	101	310	785	905	1.106	1.117	1.189	1.261	1.333	1.405	1.478	1.549	1.621	1.693	1.766	1.737	1.600	1.248	1.149	1.020
D) Impianti termoelettrici la cui costruzione è iniziata dopo il 1° gennaio 1950	—	18	453	243	333	348	363	378	393	408	423	438	453	468	483	498	495	375	300	225
E) Linee a tensione di 10 kw ed oltre	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	225	225	225	225	225
TOTALE GENERALE	116	358	933	1.208	1.514	1.555	1.657	1.759	1.861	1.963	2.066	2.167	2.269	2.371	2.474	2.460	2.320	1.848	1.674	1.470

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

PRESIDENTE. Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge esaminati e approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione a provvedere alle riparazioni più urgenti degli immobili della Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » (1042):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo straordinario di lire 80 milioni all'Ente acquedotti siciliani » (1046):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Destinazione in uso per gli uffici della sede centrale della *Food And Agricultural Organisation* (F. A. O.) del fabbricato B del nuovo edificio già assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma ed autorizzazione della spesa di lire 1.100 milioni occorrenti per il completamento » (1058):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Artale, Baglioni, Belliardi, Bernardinetti, Bontade Margherita, Cacciatore, Caiati, Calcagno, Carcaterra, Caroniti, Carratelli, Cimenti, Caronia, Covelli, De Meo, Di Fausto, Ferrarese, Firrao, Gabrieli, Garlato, Girolami, Guariento, Leonetti, Matteucci, Negrari, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Stuanì, Terranova Corrado, Terranova Raffaele, Turco.

È in congedo:

Raimondi.

La seduta termina alle 12,20.